

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO CURRICULARE

Tra

**L'Azienda Ospedale-Università Padova** (in seguito denominata anche **"Azienda"**

e/o **"Soggetto ospitante"**), con sede legale a Padova, via Giustiniani n° 1, (codice

fiscale 00349040287), P.E.C. [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it) rappresentata dal Diret-

tore dell'UOC Affari Generali, Dott.ssa Laura Moretti, che interviene nel presente

atto giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. del

e

**L'Università degli Studi di .....** (in seguito denominata anche **"Università"** e/o

**"Soggetto promotore"**), con sede legale in Via ....., codice fiscale n.

....., P.E.C. .... nella persona del Magnifico Retto-

re/Direttore della.....

di seguito denominate congiuntamente anche **"le Parti"**

### Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante *"Norme in materia di promozione dell'oc-*

*cupazione"*, all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti

utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 *"Regolamento recante norme di attuazione dei prin-*

*cipi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini forma-*

*tivi e di orientamento"*, all'art. 2 individua le Università tra i soggetti promotori dei

tirocini formativi e di orientamento;

- il D.P.R. 382/80, all'art. 27 prevede che le Università possano stipulare convenzio-

ni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrez-

zature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche inte-

grative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- la legge 341/90, all'art. 8 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;

### **Considerato**

- che è interesse dell'Azienda Ospedale-Università Padova di essere coinvolta nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con le Università italiane, permettendo agli studenti dei vari Atenei di svolgere attività di tirocinio presso le strutture dell'Azienda;

- che per l'Azienda, l'accoglienza degli studenti deve essere sempre comunque contenuta alla necessità di regolamentare la presenza di personale non dipendente presso le proprie strutture ed alla necessità di prevedere che lo svolgimento del tirocinio formativo sia compatibile con la sostenibilità organizzativa e le esigenze di servizio della specifica struttura, anche al fine di garantire un adeguato e proficuo percorso formativo agli studenti stessi;

- che l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ ha richiesto la disponibilità dell'Azienda ad accogliere il Sig./Dott. \_\_\_\_\_ presso le strutture della UOC \_\_\_\_\_, per lo svolgimento di un periodo di tirocinio curriculare nell'ambito del Corso di Studi triennale \_\_\_\_\_, magistrale \_\_\_\_\_, dottorato \_\_\_\_\_, master \_\_\_\_\_, corso di perfezionamento \_\_\_\_\_;

- che il tirocinio ha natura formativa, si inserisce nel percorso didattico dello studente e non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi di formazione professio-

nale e di acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro;

**Viene concordemente definito:**

**Tirocinio curriculare:** l'esperienza formativa ed orientativa di studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studi triennale, magistrale, un dottorato, un master o un corso di perfezionamento, svolta prima del conseguimento del titolo. Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro.

Il Tirocinio curricolare può essere:

- Obbligatorio, se inserito nel piano didattico del percorso formativo e diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;

- Facoltativo, se svolto durante la frequenza del percorso di studi ma non diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari.

**Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti convengono quanto segue**

**Articolo 1 – Oggetto della convenzione**

L'Azienda Ospedale-Università Padova si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, il Sig./Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, (in seguito indicato anche come **"Tirocinante"**) iscritto al Corso di Studi triennale \_\_\_\_\_, magistrale \_\_\_\_\_, dottorato \_\_\_\_\_, master \_\_\_\_\_, corso di perfezionamento \_\_\_\_\_, per lo svolgimento del Tirocinio curricolare previsto dal corso di studi/facoltativo, secondo le disposizioni di seguito concordate.

**Articolo 2 – Durata dell'attività formativa**

L'attività formativa relativa al Tirocinio curricolare disciplinato dalla presente convenzione si svolge dal GG.MM.AAAA al GG.MM.AAA, eventualmente prorogabile, se-

condo la disciplina prevista dal successivo art. 4.

### **Articolo 3 – Luogo**

Il Soggetto ospitante mette a disposizione del Tirocinante le attrezzature della UOC \_\_\_\_\_ dell'Azienda Ospedale-Università Padova, il cui Direttore ha espresso il proprio assenso allo svolgimento dell'attività formativa in oggetto.

### **Articolo 4 – Tutore, Responsabile aziendale e Progetto formativo**

Durante lo svolgimento del Tirocinio curriculare l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal Prof./Dott. \_\_\_\_\_, Tutore designato dal Soggetto promotore e dal Prof./Dott. \_\_\_\_\_, Responsabile aziendale indicato, per il Soggetto ospitante, dal Direttore della UOC \_\_\_\_\_ (oppure dal Responsabile aziendale, Prof./Dott. \_\_\_\_\_, Direttore della UOC \_\_\_\_\_, per il Soggetto ospitante) .

Per lo svolgimento del Tirocinio curriculare viene predisposto un Progetto formativo, i cui contenuti sono concordati dal Tutore e dal Responsabile designato dal Soggetto ospitante e che vengono sinteticamente indicati nel successivo art. 5.

L'avvio effettivo e formale del Tirocinio curriculare avviene con la sottoscrizione del Progetto formativo da parte del Tutore, del Responsabile designato dal Soggetto ospitante e del Tirocinante, per presa visione e accettazione delle condizioni.

Il Progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile proposto dal Soggetto promotore e dovrà contenere: a) il nominativo del Tirocinante; b) il nominativo del Tutore designato dal Soggetto promotore e del Responsabile aziendale designato dal Soggetto ospitante; c) gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del Soggetto ospitan-

te; d) le strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (o altra compagnia) per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal Soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Tutte le attività di redazione del Progetto formativo, nonché le attività dirette alla gestione delle procedure amministrative necessarie all'attivazione e allo svolgimento del Tirocinio curriculare vengono curate, secondo le rispettive competenze, dal Tutore, dal Responsabile designato dal Soggetto ospitante e dal Tirocinante. L'Università si impegna a collaborare con i citati Soggetti per lo svolgimento delle attività descritte e a fornire loro le credenziali eventualmente necessarie alla gestione informatizzata delle procedure.

In caso di proroga delle attività, dovrà essere predisposto un nuovo Progetto formativo, da gestire secondo la disciplina prevista nel presente articolo.

#### **Articolo 5 – Obiettivi dell'attività formativa**

Il Tirocinante svolgerà le attività previste dal Progetto formativo, di seguito sinteticamente indicate:

-

-

#### **Articolo 6 – Impegni del Soggetto promotore**

Il Soggetto promotore si impegna:

1) ad assicurare il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore;

2) a comunicare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro l'attivazione del Tirocinio curriculare, indicando il nominativo del Tutore e del Responsabile designato dal soggetto ospitante. La stessa notifica sarà inviata all'Assessorato Regionale e alle Organiz-

zazione Sindacali;

3) a designare un Tutore, così come previsto dal precedente art. 4, con il compito di monitorare l'attività del Tirocinante, secondo le proprie competenze in funzione delle attività indicate nel Progetto formativo;

4) a predisporre, se prevista, una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del Tirocinio curriculare, sia al Responsabile aziendale, che al Tirocinante;

5) a convocare il Tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio;

6) a fornire al Tirocinante la formazione generale sulla sicurezza, eventualmente integrata da cenni sul rischio chimico e biologico, attraverso l'erogazione di pacchetti formativi in e-learning e/o in presenza;

Le Parti si danno reciproco atto che l'attivazione delle polizze assicurative di cui al punto 1) del presente articolo, da parte dell'Università è propedeutico alla stipula della presente convenzione ed il loro venir meno, per qualsivoglia causa, è condizione di risoluzione della convenzione stessa. L'Università, su richiesta dell'Azienda, si impegna a trasmettere tempestivamente copia delle citate polizze assicurative.

#### **Articolo 7 – Impegni del Soggetto ospitante**

Il Soggetto ospitante si impegna:

1) a designare il Responsabile aziendale, così come previsto dal precedente art. 4, con il compito di monitorare l'attività del Tirocinante, secondo le proprie competenze in funzione delle attività indicate nel Progetto formativo;

2) a permettere la realizzazione del programma previsto dal Progetto formativo, nel rispetto e in conformità del progetto stesso;

3) in caso di incidente durante lo svolgimento del Tirocinio curriculare, a segnalare

all'Università l'evento;

4) se previsto, a tenere un foglio presenza del Tirocinante siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare ai competenti uffici dell'Università al termine del tirocinio;

5) a garantire l'accoglienza del Tirocinante, permettendo allo stesso lo svolgimento delle attività formative previste;

6) a rispettare i limiti numerici previsti dalla legge in materia di ospitalità dei tirocinanti;

7) ad integrare la formazione specifica in base ai rischi a cui il Tirocinante sarà esposto, tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata, mettendo a disposizione dello stesso Tirocinante i dispositivi di protezione individuali (DPI) conformi alle attività svolte e informandolo sui rischi presenti in Azienda, anche in relazione alle procedure da seguire in caso di emergenza;

8) ad effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 "Sorveglianza sanitaria", sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il Tirocinante sarà inserito.

#### **Articolo 8 – Impegni del Tirocinante**

Sulla base della vigente normativa, le Parti impegnano il Tirocinante:

1) a fornire, prima dell'inizio del tirocinio, i certificati inerenti ai corsi svolti con riferimento alla formazione sulla sicurezza generale e specifica;

2) a fornire, prima dell'inizio del tirocinio, il certificato sanitario rilasciato dal Medico di Medicina Generale, nel quale dovrà essere attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche (in caso di non immunità il soggetto dovrà vaccinarsi); detto certificato dovrà specificare, altresì, che è stato effettuato nel corso degli

ultimi tre mesi dall'inizio del tirocinio lo screening per la ricerca di infezione tubercolare latente o attiva con esito negativo per la forma attiva (con test specifici quali Mantoux o test IGRA + Rx torace in caso di positività agli stessi, ed ulteriori indagini se necessario);

3) a svolgere l'attività di formazione nei tempi e con le modalità previste nel Progetto formativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;

4) a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio, secondo quanto stabilito dal successivo art. 10;

5) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Articolo 9 – Precisazioni a riguardo del rapporto**

Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le Parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l'Azienda.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio che sarà svolto presso le Strutture dell'Azienda si configura come completamento del percorso formativo del Tirocinante, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Azienda e il Tirocinante stesso e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici. Il Tirocinante non potrà in nessun caso essere utilizzato in sostituzione del personale dipendente.

#### **Articolo 10 – Dati personali e segretezza**

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e

d.lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento al trattamento dei dati personali del Tirocinante e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, così come indicate nell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Tirocinante è autorizzato dal Soggetto ospitante al trattamento dei dati, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel Progetto formativo.

Il Tirocinante è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e al Decreto Legislativo 101/2018 che modifica e integra il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), inoltre dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore di UOC \_\_\_\_\_ dell'Azienda.

Il Tirocinante è altresì tenuto al segreto professionale in ordine a tutti i dati ed a tutte le informazioni di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni e si impegna, inoltre, a non fornire informazioni o comunicazioni riguardanti notizie e/o provvedimenti di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività di tirocinio oggetto della presente convenzione.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vi-

genti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 11 – Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti**

L'Università e il Soggetto ospitante si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020, qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti. Se l'attività o gli ambienti di lavoro oggetto della presente convenzione non comportano un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti da parte del Tirocinante, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020. In caso di rischio da esposizione, le parti stipuleranno uno specifico Accordo contrattuale.

#### **Articolo 12 – Durata e diritto di recesso**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà vigenza di 1 (uno) anno, o comunque fino alla conclusione del Tirocinio curriculare del Tirocinante, comprese le eventuali proroghe.

Le parti, comunque, si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi a mezzo P.E.C. agli indirizzi sopra indicati.

#### **Articolo 13 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e ai regolamenti interni dell'Azienda Ospedale, per quanto compatibili.

In particolare, per il Tirocinante trova applicazione il Codice di Comportamento aziendale, reperibile nella seguente sezione del sito dell'Azienda Ospedale: Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta. Al Tirocinante si applicano altresì tutte le norme ad essi dirette del-

la presente convenzione, che sarà quindi a Lui consegnata in originale, a cura dell'Università, al momento dell'inizio del tirocinio.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia, regionali o nazionali, potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza tra le Parti.

#### **Articolo 14 – Controversie e foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione non diversamente risolvibile, le Parti eleggono quale Foro competente quello di Padova.

#### **Articolo 15 – Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di bollo sono a carico del Soggetto promotore.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. nr. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

\*\*\*

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente

Per l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_

Per l'Azienda Ospedale-

Università Padova

Il Rettore/Direttore

Il Direttore

Prof. \_\_\_\_\_

della UOC Affari Generali

[firmato digitalmente]

Dott.ssa Laura Moretti

[firmato digitalmente]